



COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE



REGIONE PUGLIA
Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione
Servizio Artigianato, PMI e Internazionalizzazione
Commissione Regionale per l'Artigianato

Deliberazione n. 22 del 17 06 2009

Oggetto: L.R. n. 6/2005 - Ditta [REDACTED] con sede in [REDACTED] alla Via [REDACTED] - [REDACTED], rappresentato dall'Avv. [REDACTED] - Via [REDACTED].

L'anno 2009 addì diciassette del mese di Giugno, in Bari, nella sala delle riunioni del Settore, si è riunita la Commissione Regionale per l'Artigianato, previo regolare avviso di convocazione ai Signori:

COMPONENTI	PRES.	ASS.
Severo Francesco - Presidente	X	
Erriquez Giuseppe - Esperto	X	
Ignone Antonio - Esperto	X	
Leone Cosimo - OO.SS.	X	
Merchich Giovanni - Esperto	X	
Pellè Cosimo - Esperto	X	
Ramunno Carlo Antonio - Esperto	X	
Ruggiero Maria - Direzione Ufficio Reg. INPS	X	
Torsches Ester - Direzione Ufficio Reg. del Lavoro		X

Assiste alla seduta Dott.ssa Grazia Mastrorilli, Segretario redigente.

LA COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO

- Vista la Legge n. 443/85;
- Vista la Legge n. 133/97;
- Vista la Legge n. 57/01;
- Vista la L.R. n. 6/05;
- Vista la documentazione pervenuta dalla C.P.A. di Brindisi;
- Vista la relazione istruttoria;

Considerato che:

- A seguito di accertamento ispettivo ad opera della Guardia di Finanza in data 9.11.2007, veniva effettuato accertamento ispettivo da parte dell'INPS in data 31.10.2008 presso [redacted] del Sig. [redacted], con sede in [redacted] alla Via [redacted];
- In data 1.12.2008, l'INPS segnalava alla C.P.A. di Brindisi, la Ditta sopra specificata, ai fini della iscrizione presso il medesimo Istituto, del titolare e collaboratore familiare nella gestione IVS;
- In data 11.12.2008, la CPA di Brindisi attivava le procedure previste dall'art. 20 della L.R. 6/2005, ai fini dell'iscrizione d'ufficio all'Albo delle Imprese Artigiane della predetta Ditta a far data dal 1992, nonché l'iscrizione nella gestione IVS, del Sig. [redacted], titolare, e [redacted], n. ad [redacted] il [redacted], quale collaboratore familiare;

In data 5.1.2009, il Sig. [redacted] comunicava alla CPA, che la ditta non poteva essere iscritta nel relativo Albo non avendo i requisiti oggettivi per esercitare l'attività di autolavaggio, allegando relazione tecnica nella quale veniva riportato che l'immobile adibito a tale attività non era accatastato;

In data 15.1.2009, con nota n. 45/I SIP 1, la CPA comunicava al Sindaco del Comune di [redacted], all'INPS ed al Sig. [redacted], che l'accusava in ricezione in data 17.1.2009, la decisione assunta dalla medesima in data 13.01.2009, di iscrizione d'ufficio all'Albo Imprese Artigiane, con la seguente motivazione: "il [redacted] svolge questa attività dal 1992 ed è iscritto presso il Registro Imprese, ma l'attività è artigiana in quanto svolta personalmente", comunicando tale iscrizione anche all'Ufficio del Contenzioso di Brindisi ai fini del recupero della somma di € 32,00 quale Tassa di iscrizione dovuta alla Regione Puglia;

- In data 16.3.2009, il Sig. [redacted], per il tramite dell'avv. [redacted] di Brindisi, proponeva ricorso a questa Commissione per vedersi annullare la decisione della CPA di Brindisi, sia per quanto riguarda l'iscrizione all'Albo delle imprese Artigiane, sia per quello che concerne l'iscrizione all'INPS nella gestione artigiana per se stesso che per il figlio [redacted], assumendo a propria difesa che, "a seguito di ispezione della Guardia di Finanza in data 9.11.2007, il Sig. [redacted], alla richiesta della documentazione relativa alla normativa sul lavoro, rappresentava che la stessa trovavasi presso il proprio consulente, mentre in riferimento al figlio del Sig. [redacted], trattandosi di minore, le dichiarazioni da lui rese, sono da ritenersi tamquam non esset; che lo stesso [redacted], si occupa principalmente di lavoro nei campi; che il medesimo, a causa di patologia diagnosticatagli nel '92, non può occuparsi dell'attività di cui è titolare, chiedendo in subordine la retrodatazione dell'iscrizione all'Albo al 13.1.2004, essendone maturata la prescrizione";

Ritenuto che:

- L'Ufficio di Segreteria di questa Commissione, in fase istruttoria, rilevata da visura camerale, che l'attività esercitata dal Sig. [redacted] risultava svolgersi nel Comune di [redacted], mentre dagli atti in fascicolo la sede risultava svolgersi nel comune di [redacted], chiedeva informativa con nota n. 38/A/85/CRA del 02.04.2009 al Comandante del VV.UU. del Comune di [redacted], e con nota n. A00044/2483 del 03.04.2009 al Comandante dei VV.UU. del Comune di [redacted];
- In data 8.5.2009, prot n. 622/PM, perveniva nota con allegata relazione di servizio, a firma del Comandante di P.M. [redacted] del Comune di [redacted], nella quale si specificava che era stato elevato a carico del Sig. [redacted], verbale di accertamento di violazione dell'art. 25, c. 1 della L.R. n. 6/2005, nonché procedere

- separatamente per violazione urbanistico edilizia rilevata, benché – come si legge da verbale – al momento dell'accertamento, non vi fosse alcuna attività in corso;
- Dal verbale di accertamento, viene in evidenza che "i locali in cui veniva svolta l'attività, non sono conformi alla normativa urbanistico-edilizia e igienico sanitaria; che l'attività veniva svolta in assenza o inidoneità di titolo edilizio ed in assenza di agibilità e destinazione d'uso; che il titolare partecipa personalmente e manualmente al lavoro dell'impresa in via esclusiva; che non veniva prodotta alcuna documentazione utile in relazione ai requisiti urbanistici e di destinazione d'uso, di sicurezza e di igiene";
 - Con nota 27.05 2009, prot. n. 7455, perveniva risposta del Responsabile del Servizio dello sportello Comunale di [redacted] alla nota informativa richiesta dalla Segreteria di questa Commissione, con la quale si certificava che la ditta [redacted] di [redacted] non risulta aver svolto in detto comune attività di autolavaggio e che le sole notizie riguardanti il predetto sono la data di nascita ed il trasferimento nel comune di [redacted] in data 25/08/1971;
 - L'art. 23 c. 2 della L.R. n. 6/2005 recita testualmente: "Le Commissioni, esaminate le segnalazioni e acquisiti gli idonei elementi di valutazione, trasmettono, entro sessanta giorni, la documentazione con una propria relazione sia ai Comuni per l'irrogazione delle relative sanzioni previste dalla presente legge e dalle leggi di settore di attività artigianali, con contestuale adozione di provvedimenti tesi a far cessare l'attività abusiva, che alle autorità e agli uffici competenti in materia fiscale, previdenziale, assicurativa, contributiva e sanitaria";

Ritenuto inoltre che:

- L'art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 1199 del 24.11.1971, prevede che: "L'organo decidente, se riconosce che il ricorso non poteva essere proposto, lo dichiara inammissibile. Se ravvisa una irregolarità sanabile, assegna al ricorrente un termine per la regolarizzazione e, se questi non vi provvede, dichiara il ricorso improcedibile. Se riconosce infondato il ricorso, lo respinge. Se lo accoglie per incompetenza, annulla l'atto e rimette l'affare all'organo competente. Se lo accoglie per altri motivi di legittimità o per motivi di merito, annulla o riforma l'atto salvo, ove occorra, il rinvio dell'affare all'organo che lo ha emanato";

Questa Commissione, ritiene di dover accogliere il ricorso, riformando la decisione presa dalla CPA nella seduta del 13.01.2009, non già per le motivazioni esposte dal ricorrente, ma perché non ritiene possibile l'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane, per l'esercizio di attività svolta perché la CPA non ha adempiuto all'onere di provare in maniera sufficiente ed inequivocabile, la contestuale coesistenza dei tre requisiti fondamentali della manualità abitualità e professionalità, necessaria per la dichiarazione di status di artigiano;

- Letta e [redacted] condivisa parzialmente la relazione istruttoria;

A maggioranza voti espressi nei modi di legge

DELIBERA


- Di accogliere il ricorso, riformando la decisione assunta dalla CPA di Brindisi in merito alla iscrizione d'ufficio all'Albo delle Imprese Artigiane della ditta [redacted] del Sig. [redacted] con sede in [redacted] alla Via [redacted];
- Di notificare il presente provvedimento al Comune di [redacted], ai fini dell'adozioni di ogni altro provvedimento consequenziale ai sensi dell'art. 23, c. 2 della L.R. N. 6/2005.
- Di notificare il presente provvedimento all'Ufficio Osservatorio delle CRA e CC.PP.A., deputato alla vigilanza e controllo, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 6/2005;

Al sensi dell'art. 7 - comma 6 - della legge n. 443/85, avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso, entro sessanta (60) giorni dalla notifica, da produrre presso il Tribunale competente per territorio.

Il presente atto è composto di n. tre facciate.

Il Segretario

(Dott.ssa Grazia Mastroianni)



Il Presidente

(Dott. Francesco Severo)

